

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Atto n. 439 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere dei relatori</i>)	86
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalle Commissioni riunite</i>)	90

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 29 febbraio 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Atto n. 439.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2012.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda che nella seduta di ieri i presidenti hanno presentato una proposta di parere, che è la rappresentazione esatta del dibattito svolto nelle Commissioni. Chiede, quindi, se vi siano osservazioni sulla proposta, assicurando che i presidenti sono pronti a integrarla o riformularla in vista della più ampia condivisione possibile.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che, anche se la proposta di parere dei relatori rispecchia, sia pure in modo parziale, l'andamento del dibattito, il suo gruppo non si riconosce in essa. Si tratta infatti di una proposta contraddittoria, in quanto, pur esprimendosi – alla fine – in senso favorevole, contiene premesse pesantemente critiche. Basti pensare che, mentre il provvedimento prevede l'immediata attuazione della misura, le premesse della proposta di parere mettono in discussione la legittimità di questa immediata attuazione: non si comprende come, con questa premessa, il parere possa essere favorevole.

Ad avviso del suo gruppo, la proposta di parere deve essere significativamente modificata; essa deve segnalare le « ombre » della norma di legge – cui si può porre rimedio con una novella, ma entro certi limiti, anche con il parere parlamentare – e nel contempo però avallare l'immediata applicazione del decreto, anche perché le questioni relative alla costituzionalità dell'intervento hanno ricevuto una esauriente risposta da parte del Governo, per il quale l'applicazione immediata della norma è possibile.

Afferma quindi che, se la proposta di parere sarà modificata per prevedere l'immediata applicazione del provvedimento ed eventualmente la possibilità di deroghe motivate sulla base degli indirizzi già dati dall'articolo 3, comma 44, della legge finanziaria per il 2008, il suo gruppo è disponibile a votare a favore di essa; se invece non dovesse essere modificata, il voto del suo gruppo sarà contrario.

Giuseppe CALDERISI (PdL) dà atto ai presidenti che la proposta di parere riflette il dibattito svolto, ma ritiene necessario che in essa si faccia riferimento, oltre che ai singoli interventi dei deputati, alle posizioni prevalenti dei gruppi.

A questo riguardo chiarisce che il suo gruppo converge con quello del Partito Democratico, nel senso di ritenere necessaria la modifica dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di superare le incertezze e colmare le lacune, soprattutto al fine di precisare che l'ambito di applicazione della norma include tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e quindi anche le regioni, gli enti locali, tutte le autorità amministrative indipendenti e tutti gli enti pubblici: le modifiche legislative dovrebbero essere introdotte quanto prima, in sede di conversione di uno dei decreti-legge all'esame del Parlamento, auspicabilmente mediante un emendamento di iniziativa parlamentare. Fa notare, inoltre, che il suo gruppo converge con quello del

Partito Democratico anche nel ritenere necessaria una attuazione quanto più possibile celere della misura.

Ad avviso del suo gruppo, quindi, la proposta di parere dovrebbe avere una formulazione più asciutta e sintetica, nella quale si indichi la necessità di modificare la norma di base, ma nel contempo anche di emanare il decreto fin da ora, anche in considerazione delle rassicurazioni fornite dal ministro Patroni Griffi sulla immediata applicabilità della misura, sulla base delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa.

Chiede, pertanto, ai presidenti di modificare la proposta di parere nel senso da lui indicato e preannuncia, in questo caso, il voto favorevole del suo gruppo.

Mario TASSONE (UdCpTP) osserva che non si tratta soltanto di contenere la spesa pubblica, ma anche di assicurare l'equità e la credibilità del Governo e in generale delle istituzioni. Concorda sulla necessità di rivedere la proposta di parere per renderla più asciutta e più definita.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) auspica che, come richiesto, la proposta di parere sia in parte modificata. Personalmente, ritiene sia possibile essere d'accordo su ciò che la proposta di parere dice riguardo a quello che non c'è nella legge e nello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e che va invece colmato nel senso indicato dal collega Calderisi, ovvero con una modifica da introdurre nell'ambito di uno dei decreti-legge all'esame del Parlamento.

È invece in disaccordo con la lettura dei diritti quesiti che viene data nella proposta di parere, ancorata ad una giurisprudenza costituzionale che faceva riferimento alla legislazione degli anni ottanta ma che è ora superata dalle norme del Trattato dell'Unione europea e dai vincoli comunitari vigenti, ai quali, com'è noto, la legislazione nazionale è subordinata. In base a tale interpretazione dei diritti quesiti, per cui la legge non può, di fatto, intervenire nei confronti di nessun trattamento economico con decorrenza

immediata, non comprende come possano essere considerati legittimi tutti gli interventi che sono stati assunti nell'ultimo periodo riguardo ai pubblici dipendenti e alle pensioni: un'interpretazione così estensiva dei diritti quesiti e del divieto di *reformatio in peius* porterebbe dunque alla demolizione dell'intera legislazione finanziaria degli ultimi anni.

Auspica, pertanto, che si proceda ad una profonda revisione della proposta di parere.

Giovanni PALADINI (IdV), condividendo le finalità del provvedimento, tese ad un ridimensionamento della spesa pubblica in materia di retribuzioni dei pubblici dipendenti, auspica un miglioramento del testo, soprattutto in vista di una più puntuale definizione della platea dei destinatari e di una estensione del suo ambito di applicazione all'intero comparto pubblico, compresi gli enti locali e le società partecipate. Ritiene altresì importante indicare al Governo con precisione i criteri per l'ammissione delle deroghe, avendo cura, inoltre, di integrare, con opportune disposizioni, la disciplina in materia di rimborsi spese e consulenze, al fine di evitare di introdurre nell'ordinamento fattori di disparità di trattamento che possano dar luogo a contenziosi giudiziari.

Matteo BRAGANTINI (LNP) rileva come la proposta di parere abbia tenuto conto di alcuni aspetti evidenziati dai partiti di maggioranza, mentre non è stato preso in considerazione il rilievo da lui formulato in ordine all'opportunità di includere anche i *benefits* nel concetto di retribuzione onnicomprensiva.

Sottolinea, quindi, come sia il Governo sia la maggioranza, alla prova dei fatti, stiano trovando delle scuse per non approvare una reale limitazione dei compensi per le pubbliche amministrazioni e per le società controllate dallo Stato. Per il suo gruppo non è quindi possibile esprimere una valutazione favorevole sulla proposta di parere presentata, anche considerato che il Governo è già intervenuto sui

diritti quesiti, come ad esempio sulle pensioni, con il blocco dell'indicizzazione. Ne deriva quindi una volontà dei gruppi PdL e PD di non difendere i cittadini, ma i burocrati dello Stato.

Sollecita l'avvio dell'esame da parte delle Commissioni riunite della proposta di legge presentata dal suo gruppo sui limiti alle retribuzioni, che comprende anche le società controllate e tutti gli organi, le società e le cooperative che ricevono contributi continuativi da parte dello Stato.

Ribadisce, infine, che da parte dei gruppi di maggioranza emerge la volontà di non toccare i burocrati italiani che hanno gli stipendi più alti del mondo, nonostante il momento di difficoltà economica in cui si trova il Paese. Si chiede, pertanto, se occorra aspettare di entrare in condizioni come quelle della Grecia per poter intervenire sugli stipendi dei dipendenti pubblici.

Donato BRUNO, *presidente*, alla luce degli interventi svolti, sospende brevemente la seduta, per consentire la riformulazione della proposta di parere dei relatori.

La seduta, sospesa alle 15.05, è ripresa alle 15.20.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, presenta, anche a nome del relatore per la XI Commissione, una nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede alla presidenza di disporre di un tempo adeguato per la valutazione della nuova proposta di parere.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, procede all'illustrazione dettagliata della nuova proposta di parere, dichiarando l'intenzione di porre le Commissioni riunite nelle condizioni di valutare con la massima consapevolezza tale documento.

Gianclaudio BRESSA (PD) chiede chiarimenti in ordine alla parte della proposta di parere, contenuta nel primo paragrafo del capoverso riferito agli articoli 3 e 4, che si riferisce all'impossibilità di comprendere nel limite massimo del trattamento del pubblico dipendente « anche l'ammontare dei contributi versati dallo stesso, i quali – come risulta del tutto evidente – non rientrano neanche nella base imponibile ai fini della determinazione del reddito della singola persona fisica ».

Giuliano CAZZOLA (PdL) giudica evidente che l'inciso appena richiamato debba interpretarsi nel senso che la quota di contribuzione a carico del lavoratore si aggiunge al limite massimo della retribuzione, trattandosi di una voce che è esclusa dalla base imponibile.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che occorra chiarire se la retribuzione considerata come limite massimo sia intesa al lordo o al netto degli oneri previdenziali e fiscali e, in questo caso, quali siano le voci espressamente contemplate.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene anzitutto opportuno effettuare i necessari chiarimenti sulla questione contributiva, domandandosi se nel trattamento del primo presidente della Corte di cassazione non rientri anche la contribuzione previdenziale a suo carico: sarebbe, infatti, assurdo prevedere tale voce al di fuori del tetto retributivo.

Nel rilevare, inoltre, l'esigenza di prevedere l'immediata applicazione delle disposizioni ai contratti in essere, esprime perplessità sulle considerazioni svolte – nella nuova proposta di parere – in merito all'articolo 5, che sembrerebbe auspicare il rinvio alla contrattazione per l'applicazione del limite massimo retributivo.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ricorda come l'articolo 5 riguardi soltanto coloro le cui retribuzioni sono al di sotto del tetto

previsto dall'articolo 3: l'intenzione è solo quella di chiarire che la futura contrattazione, anche per tali retribuzioni, dovrà tenere conto del tetto fissato dalla legge.

Renato BRUNETTA (PdL) prospetta l'opportunità di sopprimere il seguente periodo contenuto nella parte della proposta di parere riguardante gli articoli 3 e 4: « e conseguentemente non può comprendere anche l'ammontare dei contributi versati dallo stesso, i quali – come risulta del tutto evidente – non rientrano neanche nella base imponibile ai fini della determinazione del reddito della singola persona fisica ». Sottolinea, infatti, come la norma parli di retribuzione onnicomprensiva e quindi i contributi debbano essere inclusi nel computo.

Giuliano CAZZOLA (PdL), intervenendo per una precisazione, fa presente che la contribuzione a carico del datore di lavoro è senza dubbio una voce del costo del lavoro e non della retribuzione lorda.

Renato BRUNETTA (PdL), riprendendo il proprio intervento, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere presentata dai relatori. Ritiene, in particolare, positivo l'accoglimento dell'esigenza di revisione della normativa di riferimento, di estensione del tetto anche alle regioni, tenendo conto di quanto previsto dalla Costituzione, nonché di applicazione immediata della misura.

Sottolinea quindi la rilevanza della proposta di parere in discussione e del provvedimento in esame, che fanno seguito ad un tentativo già avviato con la legge 23 dicembre 2007, n. 244, che tuttavia è stata attuata con un risultato solo parziale. Con il parere delle Commissioni riunite e con l'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 si sta invece uniformando il tetto di tutte le posizioni apicali al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, in considerazione delle esigenze di finanza pubblica.

Rileva come, in tal modo, si stia facendo un passo avanti importante verso la trasparenza e rispetto al quadro compless-

sivo delle remunerazioni dei livelli apicali. Ritiene che così si stia completando al meglio quanto previsto dalla legge, ferma restando la possibilità di rivedere in senso migliorativo la formulazione della disposizione di riferimento.

Sottolinea, dunque, come il Parlamento abbia fatto un buon lavoro nell'approvazione della norma primaria, contenuta nel decreto-legge n. 201 del 2011, ed il Governo abbia adottato con coraggio lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che non potrà che essere – una volta emanato definitivamente – di immediata applicazione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) esprime una valutazione favorevole sul provvedimento del Governo, che completa le decisioni assunte con il decreto-legge n. 201 del 2011. Rileva come sarà, al contempo, necessaria una riflessione complessiva da parte del Governo e del Parlamento sull'intera contrattazione dei dirigenti pubblici. Concorda sull'opportunità di completare la disciplina per raggiungere una maggiore coerenza e organicità.

Inoltre, ove i relatori non intendessero modificarne il contenuto, chiede la votazione per parti separate dei primi tre paragrafi del capoverso riferito agli articoli 3 e 4, che ritiene essere troppo incisivi nel mettere in dubbio la costituzionalità del provvedimento, richiamando la giurisprudenza che attiene al divieto di *reformatio in peius*. Ritiene, infatti, che il Parlamento non possa esprimere un parere favorevole a cui si accompagna, in premessa, un richiamo agli elementi di incostituzionalità che coinvolgono l'intero impianto normativo del provvedimento. Occorre una posizione coerente e onesta e, per tali ragioni, non potrà votare a favore delle affermazioni contenute nei tre capoversi richiamati.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, rileva come – quanto meno da parte dalla Commissione Affari costituzionali – non sia possibile eludere i profili di costituzionalità relativi alla disciplina in esame, anche alla luce

della giurisprudenza della Corte costituzionale: in tale quadro sono stati richiamati i principi che attengono alle questioni emerse, con particolare riguardo al divieto di *reformatio in peius*.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) rileva come la nuova proposta di parere presentata dai relatori sarà votata favorevolmente dal suo gruppo, anche se non lo soddisfa pienamente: la proposta insinua, infatti, dubbi sulle modalità con cui è stato raggiunto l'obiettivo prefissato dalla legge.

Richiama quindi la questione dell'equità, già emersa nel corso del dibattito, della platea dei destinatari, dei cumuli delle cariche e delle deroghe. Rileva come la proposta di parere lasci preoccupati, poiché anche dal dibattito emerge una debolezza di fondo connessa alla reale possibilità di raggiungere l'obiettivo. È consapevole che la I Commissione non possa prescindere da una valutazione di costituzionalità dei provvedimenti al proprio esame, ma ricorda come si tratti comunque di una sede politica, che non può ignorare l'attuale situazione di difficoltà economica del Paese.

Concorda sull'opportunità di lavorare per modificare la norma di riferimento nelle parti in cui è incompleta; ritiene comunque opportuno andare avanti con determinazione e non perdere l'occasione, poiché altrimenti a pagare sarà la politica in Parlamento. Rileva, infatti, come anche la nuova proposta di parere presentata ponga dei dubbi senza dare soluzioni e confida nel lavoro del Governo, considerato che sono anni che si creano aspettative su questa materia; sono stati fatti tanti tentativi e sarebbe a danno di tutti se anche quello in esame dovesse giungere al fallimento.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, chiede al deputato Libè se il suo intervento sia a titolo personale o a nome del gruppo, considerato che i rilievi espressi sono molto diversi dalla posizione manifestata in precedenza dal collega Mantini, di cui la proposta di parere dei relatori ha tenuto conto.

Mauro LIBÈ (UdCpTP) fa presente che, a nome del suo gruppo, ha preannunciato il voto favorevole sulla proposta di parere dei relatori, ma ciò non lo esime dallo svolgere alcune considerazioni di merito.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda di avere anch'egli svolto un intervento a nome del suo gruppo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), considerate le numerose richieste di modifica formulate dai deputati sinora intervenuti dopo la presentazione della nuova proposta di parere, si domanda se le dichiarazioni di voto dei gruppi debbano essere riferite al nuovo testo presentato o se ve ne sarà, a breve, un altro da prendere in considerazione.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, assicura che il testo appena presentato è quello che sarà posto in votazione, ferma restando l'eventualità che i relatori possano valutare eventuali, limitate, modifiche e integrazioni da proporre alle Commissioni riunite.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla nuova proposta di parere dei relatori: si tratta, infatti, di un documento che cerca di allentare i vincoli posti alla base della norma di legge di riferimento, non soltanto con uno « stratagemma » quale l'esclusione della contribuzione previdenziale dal tetto massimo, che di fatto aumenta del 9 per cento rispetto alla cifra indicata, ma anche con il suggerimento — smaccatamente effettuato nelle premesse della proposta di parere — di quali possano essere i mezzi più idonei per impugnare il decreto, una volta emanato.

Rilevato che l'esposizione in premessa di una serie di criticità nasconde la mancanza di coraggio politico nell'espressione di un parere contrario, che sarebbe stata la logica conseguenza di tali criticità, ritiene che i gruppi che voteranno a favore della proposta dei relatori abbiano, di fatto, « issato » una bandiera ideologica per « ammainarla » molto repentinamente.

Esprime, inoltre, il proprio stupore per l'invito a limitare la platea dei destinatari delle norme, che sembra emergere dalla proposta di parere: ponendosi al di fuori delle norme di legge, si creano infatti i presupposti per limitare l'ambito di applicazione dello schema di decreto.

Atteso, quindi, che il suo gruppo non intende avallare alcuna forma di difesa dei privilegi, preannuncia che sarà richiesta con determinazione ai presidenti delle Commissioni riunite la sollecita calendarizzazione della proposta di legge, a prima firma dell'onorevole Dal Lago, che intende dettare con chiarezza disposizioni normative per il contenimento delle retribuzioni nel pubblico impiego e nel settore delle società partecipate.

Giuliano CAZZOLA (PdL) dichiara il proprio voto favorevole sulla nuova proposta di parere dei relatori, specificando che il voto è riferito non allo schema di decreto, bensì alla predetta proposta, alla quale riconosce il merito di avere posto in evidenza le ambiguità della disposizione di legge alla quale l'atto del Governo intende dare attuazione; con tale atteggiamento, dunque, ritiene di avere adeguatamente motivato la propria presa di distanza da una norma assai discutibile.

Gianclaudio BRESSA (PD), nell'invitare i deputati del gruppo della Lega Nord Padania a dare una lettura meno ideologica della nuova proposta di parere, che anzi cerca di estendere la platea dei destinatari, prende atto con favore del fatto che tale proposta segnala la necessità di adeguamenti normativi per risolvere i dubbi interpretativi che la disposizione vigente solleva, prevedendone altresì l'immediata applicazione.

Rileva peraltro che, per quanto la giurisprudenza costituzionale non possa essere ignorata, appare eccessivo fare riferimento al « rischio che un intervento immediato di termini un contenzioso di tale ampiezza, per l'entità delle somme in questione, che potrebbe generare un costo così elevato da contraddire o vanificare l'obiettivo di razionalizzazione e di conte-

nimento della spesa cui mira la disciplina in esame », essendo sufficiente il richiamo al principio di divieto di *reformatio in peius* contenuto al capoverso precedente. Chiede, pertanto, ai presidenti la soppressione di questo inciso.

Giulio SANTAGATA (PD) condivide le perplessità espresse da diversi deputati in ordine ai profili di contribuzione previdenziale, nonché agli aspetti legati all'immediata applicabilità delle nuove norme, che sono già stati chiariti dal Governo. Richiama, inoltre, le Commissioni a prestare la massima attenzione alla questione delle deroghe, invitando il Governo a tenere fede a quanto già dichiarato circa l'indisponibilità a prevedere il ricorso ad esse e ponendo, in ogni caso, limiti certi, al fine di evitare l'aggiramento del tetto.

Dal punto di vista dei componenti del suo gruppo appartenenti alla XI Commissione, esprime soddisfazione per le modalità con le quali la proposta di parere inquadra i problemi attuativi dell'articolo 5 dello schema di decreto e con cui – più in generale – si riconosce che tale decreto possa divenire un importante strumento di controllo della spesa corrente dello Stato: tali considerazioni motivano, pertanto, il suo voto favorevole.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) ritiene che, laddove si dice che le Commissioni « prendono atto di quanto dichiarato dal Governo durante il dibattito, in ordine al fatto che non vi *sarebbero* ostacoli ad una immediata applicazione », sarebbe più corretto utilizzare, in luogo del condizionale, il modo indicativo del verbo e quindi scrivere « in ordine al fatto che non vi *sono* ostacoli ad una immediata applicazione ».

Giovanni PALADINI (IdV), sebbene ritenga che la nuova proposta di parere favorevole non sia del tutto idonea a superare i profili di criticità rilevati nel corso del dibattito, preannuncia su di essa il voto favorevole del suo gruppo, attesa la necessità di garantire l'immediata opera-

tività ad un provvedimento importante in chiave di contenimento della spesa pubblica.

Silvano MOFFA (PT), *relatore per la XI Commissione*, avverte che è stato accertato, a seguito di appositi approfondimenti, che il trattamento del primo presidente della Corte di cassazione è indicato al lordo di tutti gli oneri a suo carico; pertanto, non dovrebbero sussistere dubbi sull'interpretazione da dare al profilo della contribuzione a carico del dipendente pubblico e su quella a carico del datore di lavoro, la quale, essendo sostanzialmente pacifica, può anche consentire ai relatori di espungere il relativo inciso dalla proposta di parere.

Esprime, invece, qualche perplessità sulla modifica del verbo al condizionale nella parte della premessa che fa riferimento ai potenziali contenziosi che potrebbero insorgere a seguito dell'immediata applicabilità del decreto, come richiesta dal deputato Calderisi, atteso che al Governo non sono al momento attribuiti poteri interpretativi di ordine giurisdizionale.

Donato BRUNO, *presidente e relatore per la I Commissione*, presenta, anche a nome del presidente Moffa, relatore per la XI Commissione, una ulteriore nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*), modificata rispetto alla precedente esclusivamente con la soppressione del seguente periodo riferito al capoverso relativo agli articoli 3 e 4: « e conseguentemente non può comprendere anche l'ammontare dei contributi versati dallo stesso, i quali – come risulta del tutto evidente – non rientrano neanche nella base imponibile ai fini della determinazione del reddito della singola persona fisica ».

Le Commissioni approvano la nuova proposta di parere dei relatori, come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Atto n. 439).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite I e XI,
esaminato lo schema in oggetto;

premesso che la finalità generale delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 risponde all'esigenza ineludibile di attuare una revisione dei trattamenti retributivi erogati dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo o dipendente e che tale finalità, nel rispetto dei principi costituzionali, deve essere realizzata con tempestività, anche al fine di rispondere ad una razionale riduzione dei costi relativi agli apparati pubblici e più in generale dei costi derivanti da attività poste a carico della finanza pubblica;

considerato, quanto all'ambito di applicazione della disciplina e alle categorie di destinatari, che:

in materia di limitazione di trattamenti economici risultano in vigore disposizioni riconducibili a fonti di diverso rango (legge, decreto-legge, regolamento di delegificazione) che danno luogo ad un assetto normativo composito e caratterizzato da sovrapposizioni di regimi e di assetti normativi differenziati;

risulta inclusa solo una parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; tale circostanza potrebbe dare luogo ad una disparità di trattamento tra soggetti chiamati a svolgere prestazioni

simili, in assenza di una ragionevole giustificazione del trattamento differenziato;

lo schema in oggetto, all'articolo 1 include indistintamente tutte le Autorità amministrative indipendenti nel novero dei soggetti destinatari delle disposizioni da esso recate, mentre l'articolo 23-ter sembra far riferimento solamente ad alcune di esse;

l'articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 201 del 2011 rinvia all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia, da emanare – a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge di proroga di termini n. 216 del 2011 – entro il 31 maggio 2012, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione di fasce alle quali riportare le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, con determinazione per ogni fascia del compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

tale sfasamento temporale – oltre che la differenziata geometria della platea dei destinatari – rende difficile definire un quadro complessivo omogeneo e coerente con riferimento a tutti gli emolumenti che

nei diversi ambiti e all'interno di distinti regimi vengono erogati a coloro che sono chiamati a svolgere attività al servizio di pubbliche amministrazioni, enti o società a carico della finanza pubblica;

tutti i profili di incertezza esposti non possono considerarsi risolti alla luce della documentazione presentata dal Governo alle Commissioni riunite, che appare — per un verso — incompleta sotto il profilo delle amministrazioni interessate e che — per altro verso — include talune delle posizioni sopra richiamate, senza chiarire in base a quale disposizione di legge esse possano considerarsi inserite nella platea dei destinatari; la predetta documentazione, inoltre, non sembra tenere conto di tutti gli emolumenti corrisposti, a qualsiasi titolo, alle posizioni interessate e, in particolare, non sembra in alcun modo in grado di fare chiarezza sul tema del cumulo di più incarichi (e delle correlative retribuzioni percepite), con ciò rischiando di porre sul medesimo piano figure professionali la cui retribuzione — in tal caso, da ritenersi senza dubbio onnicomprensiva — è legata allo svolgimento, in via esclusiva e assorbente, di un unico incarico di responsabilità con quelle figure professionali che, invece, assommano una pluralità di emolumenti legati a una pluralità di incarichi;

appare necessario rivedere l'indicazione, contenuta nell'articolo 23-ter, relativa al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione, in quanto, come emerso nel corso dell'esame, esso è suscettibile di oscillazioni, anche di significativa entità, legate al maturato economico della persona fisica che di volta in volta ricopre il predetto incarico; tale circostanza incide negativamente sulla stabilità dell'intera disciplina; appare inoltre necessario chiarire se il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione non debba ricomprendere tutti gli emolumenti percepiti in ragione della carica ricoperta;

è da ritenersi, pertanto, necessario un intervento correttivo della disciplina

recata dall'articolo 23-ter, per definire, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, un ambito di applicazione il più coerente possibile, disponendo, altresì, che la disciplina medesima costituisca un indirizzo al quale le Regioni devono conformare il proprio ordinamento, ferma restando l'esigenza che il Governo proceda sin d'ora all'emanazione del decreto;

considerato, quanto alla fissazione del parametro massimo di riferimento per gli emolumenti e le retribuzioni a carico della finanza pubblica, che:

è condivisibile che lo schema di decreto abbia compiuto la scelta di definire il parametro come limite massimo retributivo;

l'articolo 3 dello schema in oggetto, nel determinare il predetto limite massimo retributivo, stabilisce che il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei soggetti destinatari delle disposizioni del decreto, qualora superiore al limite stesso, « si riduce al predetto limite »;

tale disposizione pone l'esigenza di verificare un aspetto problematico, complesso e rilevante che riguarda l'applicazione dell'articolo 23-ter e del decreto in esame e che si riferisce alla decorrenza della disciplina, anche alla luce del principio di divieto di *reformatio in peius* dei trattamenti retributivi;

in particolare le Commissioni prendono atto di quanto dichiarato dal Governo durante il dibattito, in ordine al fatto che non vi sarebbero ostacoli ad una immediata applicazione, in quanto, in presenza di inderogabili esigenze di contenimento della spesa, si potrebbe legittimamente incidere, senza alcuna gradualità e senza operare alcuna differenziazione in ordine alla natura delle retribuzioni erogate, su trattamenti retributivi in corso; ritengono, in ogni caso, che vada evitato il rischio che un intervento immediato determini un contenzioso di tale ampiezza, per l'entità delle somme in questione, che potrebbe generare un costo così elevato da

contraddire o vanificare l'obiettivo di razionalizzazione e di contenimento della spesa cui mira la disciplina in esame;

andrebbero in particolare valutate con attenzione le attività lavorative stabili, esclusive e continuative, fondate sull'incardinamento del personale nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e, dunque, su livelli retributivi tabellari e di base;

diverso appare, invece, il caso di cumulo di compensi erogati in ragione di attività aggiuntive rispetto al trattamento di base, caso in relazione al quale la retroattività della disciplina non pone problemi con riguardo ai principi generali dell'ordinamento;

considerato, con riferimento al contenuto degli articoli 3 e 4, che:

pur non essendo espressamente previsto dallo schema di decreto, l'articolo 3, che si riferisce al trattamento economico annuo omnicomprensivo, non può che interpretarsi nel senso che tale trattamento deve riferirsi al totale dei compensi complessivamente percepiti dal dipendente, a qualsiasi titolo, e conseguentemente non può comprendere anche l'ammontare dei contributi versati dallo stesso, i quali – come risulta del tutto evidente – non rientrano neanche nella base imponibile ai fini della determinazione del reddito della singola persona fisica;

qualora si ritenesse la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, applicabile esclusivamente al « personale » dipendente di pubbliche amministrazioni statali chiamato a rivestire la carica di presidente o di componente di una Autorità amministrativa indipendente, si darebbe luogo ad una violazione del principio di parità di trattamento tra soggetti chiamati a svolgere identiche funzioni;

occorrerebbe, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4 dello schema, modificare – in occasione dell'intervento legislativo correttivo sopra auspicato – il comma 2 del citato articolo 23-ter

del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale – nel prevedere che il personale chiamato all'esercizio di funzioni direttive, anche in posizione di fuori ruolo o aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, ove conservi il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito – non tiene conto delle posizioni oggettivamente diverse che è dato riscontrare nelle posizioni apicali delle amministrazioni e negli uffici di diretta collaborazione all'interno dei quali si rinvencono forme di collaborazione differenziate, sia sotto il profilo della quantità di apporto lavorativo (in quanto alcune sono svolte in forma continuativa, altre in forma discontinua e talora saltuaria), sia sotto il profilo dell'assunzione di responsabilità (dovendosi distinguere tra incarichi di consulenza e incarichi apicali);

occorrerebbe pertanto prevedere un'opportuna differenziazione tra queste posizioni mediante una graduazione dei diversi trattamenti che tenga conto del carattere continuativo o meno della collaborazione e della natura della stessa anche sotto il profilo dell'assunzione diretta di responsabilità; per conseguire efficacemente tale obiettivo si potrebbero prevedere in via normativa percentuali differenziate, nel rispetto delle quali la graduazione dei singoli trattamenti potrebbe essere affidata ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione che tenga conto, anche in ossequio all'articolo 36 della Costituzione, dei diversi apporti lavorativi e della loro natura; la norma, inoltre, dovrebbe essere volta ad evitare che, quando i titolari degli uffici di diretta collaborazione sono dipendenti interni, l'applicazione della disciplina comporti per essi retribuzioni inferiori a quelle normalmente percepite;

considerato, con riguardo all'articolo 5, che:

esso introduce una disposizione relativa al personale dirigenziale al quale non si applica il limite massimo di cui all'articolo 3, stabilendo che « *le pubbliche amministrazioni valutano se provvedere o meno, in occasione del rinnovo del contratto individuale, alla ridefinizione del relativo trattamento economico* »;

essendo stata posta, da più deputati nel corso del dibattito, la questione del valore giuridico e sostanziale dell'articolo in esame, occorre precisare che questa disposizione non appare lesiva dell'autonomia negoziale delle parti del rapporto di lavoro pubblico, se si interpreta nel senso che essa non viola la competenza contrattuale alla definizione dei trattamenti economici, ma anzi chiarisce, proprio nel rispetto di tale competenza, che l'eventuale revisione dei trattamenti medesimi è possibile solo in occasione del rinnovo del contratto; è evidente, dunque, che la norma in questione mira unicamente a precisare che la predetta revisione (da compiersi in sede di rinegoziazione contrattuale) potrebbe avvenire solo al di sotto del limite massimo retributivo;

considerato, infine, con riferimento ad eventuali deroghe alla disciplina in esame, che:

sebbene consentito dalla norma primaria (articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011), il Governo

non ha inteso, allo stato, prevedere deroghe motivate per le posizioni apicali delle pubbliche amministrazioni;

in proposito deve riconoscersi che la previsione o meno di tali deroghe costituisce esercizio di una facoltà del Governo, il quale può legittimamente provvedere in tal senso purché dia atto, con rigorosa motivazione, delle ragioni giustificative della deroga;

ove il Governo intendesse esercitare tale facoltà, la deroga potrebbe riguardare unicamente le « posizioni di più alto livello di responsabilità », con esclusione degli uffici di diretta collaborazione ministeriale, conformemente alla disciplina già contenuta nell'articolo 3, comma 44, della 24 dicembre 2007, n. 244;

in particolare le deroghe per alcune posizioni apicali potrebbero comprendere quegli incarichi di altissimo rilievo istituzionale e di straordinario impegno amministrativo, commisurato anche alla quantità e qualità delle risorse umane, materiali e finanziarie sottoposte alla direzione delle stesse posizioni apicali;

preso atto, infine, dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, dalla V Commissione (Bilancio), ai quali si fa espresso rinvio;

con le valutazioni e le segnalazioni di cui in premessa,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione del limite massimo riferito al trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti indicati nell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Atto n. 439).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Le Commissioni riunite I e XI,
esaminato lo schema in oggetto;

premesso che la finalità generale delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011 risponde all'esigenza ineludibile di attuare una revisione dei trattamenti retributivi erogati dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito di rapporti di lavoro autonomo o dipendente e che tale finalità, nel rispetto dei principi costituzionali, deve essere realizzata con tempestività, anche al fine di rispondere ad una razionale riduzione dei costi relativi agli apparati pubblici e più in generale dei costi derivanti da attività poste a carico della finanza pubblica;

considerato, quanto all'ambito di applicazione della disciplina e alle categorie di destinatari, che:

in materia di limitazione di trattamenti economici risultano in vigore disposizioni riconducibili a fonti di diverso rango (legge, decreto-legge, regolamento di delegificazione) che danno luogo ad un assetto normativo composito e caratterizzato da sovrapposizioni di regimi e di assetti normativi differenziati;

risulta inclusa solo una parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001; tale circostanza potrebbe dare luogo ad una disparità di trattamento tra soggetti chiamati a svolgere prestazioni

simili, in assenza di una ragionevole giustificazione del trattamento differenziato;

lo schema in oggetto, all'articolo 1 include indistintamente tutte le Autorità amministrative indipendenti nel novero dei soggetti destinatari delle disposizioni da esso recate, mentre l'articolo 23-ter sembra far riferimento solamente ad alcune di esse;

l'articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 201 del 2011 rinvia all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia, da emanare – a seguito delle modifiche apportate dal decreto legge di proroga di termini n. 216 del 2011 – entro il 31 maggio 2012, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione di fasce alle quali riportare le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, con determinazione per ogni fascia del compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

tale sfasamento temporale – oltre che la differenziata geometria della platea dei destinatari – rende difficile definire un quadro complessivo omogeneo e coerente con riferimento a tutti gli emolumenti che

nei diversi ambiti e all'interno di distinti regimi vengono erogati a coloro che sono chiamati a svolgere attività al servizio di pubbliche amministrazioni, enti o società a carico della finanza pubblica;

tutti i profili di incertezza esposti non possono considerarsi risolti alla luce della documentazione presentata dal Governo alle Commissioni riunite, che appare — per un verso — incompleta sotto il profilo delle amministrazioni interessate e che — per altro verso — include talune delle posizioni sopra richiamate, senza chiarire in base a quale disposizione di legge esse possano considerarsi inserite nella platea dei destinatari; la predetta documentazione, inoltre, non sembra tenere conto di tutti gli emolumenti corrisposti, a qualsiasi titolo, alle posizioni interessate e, in particolare, non sembra in alcun modo in grado di fare chiarezza sul tema del cumulo di più incarichi (e delle correlative retribuzioni percepite), con ciò rischiando di porre sul medesimo piano figure professionali la cui retribuzione — in tal caso, da ritenersi senza dubbio onnicomprensiva — è legata allo svolgimento, in via esclusiva e assorbente, di un unico incarico di responsabilità con quelle figure professionali che, invece, assommano una pluralità di emolumenti legati a una pluralità di incarichi;

appare necessario rivedere l'indicazione, contenuta nell'articolo 23-ter, relativa al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione, in quanto, come emerso nel corso dell'esame, esso è suscettibile di oscillazioni, anche di significativa entità, legate al maturato economico della persona fisica che di volta in volta ricopre il predetto incarico; tale circostanza incide negativamente sulla stabilità dell'intera disciplina; appare inoltre necessario chiarire se il trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione non debba ricomprendere tutti gli emolumenti percepiti in ragione della carica ricoperta;

è da ritenersi, pertanto, necessario un intervento correttivo della disciplina re-

cata dall'articolo 23-ter, per definire, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, un ambito di applicazione il più coerente possibile, disponendo, altresì, che la disciplina medesima costituisca un indirizzo al quale le Regioni devono conformare il proprio ordinamento, ferma restando l'esigenza che il Governo proceda sin d'ora all'emanazione del decreto;

considerato, quanto alla fissazione del parametro massimo di riferimento per gli emolumenti e le retribuzioni a carico della finanza pubblica, che:

è condivisibile che lo schema di decreto abbia compiuto la scelta di definire il parametro come limite massimo retributivo;

l'articolo 3 dello schema in oggetto, nel determinare il predetto limite massimo retributivo, stabilisce che il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei soggetti destinatari delle disposizioni del decreto, qualora superiore al limite stesso, « si riduce al predetto limite »;

tale disposizione pone l'esigenza di verificare un aspetto problematico, complesso e rilevante che riguarda l'applicazione dell'articolo 23-ter e del decreto in esame e che si riferisce alla decorrenza della disciplina, anche alla luce del principio di divieto di *reformatio in peius* dei trattamenti retributivi;

in particolare le Commissioni prendono atto di quanto dichiarato dal Governo durante il dibattito, in ordine al fatto che non vi sarebbero ostacoli ad una immediata applicazione, in quanto, in presenza di inderogabili esigenze di contenimento della spesa, si potrebbe legittimamente incidere, senza alcuna gradualità e senza operare alcuna differenziazione in ordine alla natura delle retribuzioni erogate, su trattamenti retributivi in corso; ritengono, in ogni caso, che vada evitato il rischio che un intervento immediato determini un contenzioso di tale ampiezza, per l'entità delle somme in questione, che potrebbe generare un costo così elevato da contraddire o vanificare l'obiettivo di ra-

zionalizzazione e di contenimento della spesa cui mira la disciplina in esame;

andrebbero in particolare valutate con attenzione le attività lavorative stabili, esclusive e continuative, fondate sull'incardinamento del personale nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e, dunque, su livelli retributivi tabellari e di base;

diverso appare, invece, il caso di cumulo di compensi erogati in ragione di attività aggiuntive rispetto al trattamento di base, caso in relazione al quale la retroattività della disciplina non pone problemi con riguardo ai principi generali dell'ordinamento;

considerato, con riferimento al contenuto degli articoli 3 e 4, che:

pur non essendo espressamente previsto dallo schema di decreto, l'articolo 3, che si riferisce al trattamento economico annuo omnicomprensivo, non può che interpretarsi nel senso che tale trattamento deve riferirsi al totale dei compensi complessivamente percepiti dal dipendente, a qualsiasi titolo;

qualora si ritenesse la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, applicabile esclusivamente al « personale » dipendente di pubbliche amministrazioni statali chiamato a rivestire la carica di presidente o di componente di una Autorità amministrativa indipendente, si darebbe luogo ad una violazione del principio di parità di trattamento tra soggetti chiamati a svolgere identiche funzioni;

occorrerebbe, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 4 dello schema, modificare – in occasione dell'intervento legislativo correttivo sopra auspicato – il comma 2 del citato articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale – nel prevedere che il personale chiamato all'esercizio di funzioni direttive, anche in posizione di fuori ruolo o aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, ove conservi il trattamento eco-

nomico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito – non tiene conto delle posizioni oggettivamente diverse che è dato riscontrare nelle posizioni apicali delle amministrazioni e negli uffici di diretta collaborazione all'interno dei quali si rinvengono forme di collaborazione differenziate, sia sotto il profilo della quantità di apporto lavorativo (in quanto alcune sono svolte in forma continuativa, altre in forma discontinua e talora saltuaria), sia sotto il profilo dell'assunzione di responsabilità (dovendosi distinguere tra incarichi di consulenza e incarichi apicali);

occorrerebbe pertanto prevedere un'opportuna differenziazione tra queste posizioni mediante una graduazione dei diversi trattamenti che tenga conto del carattere continuativo o meno della collaborazione e della natura della stessa anche sotto il profilo dell'assunzione diretta di responsabilità; per conseguire efficacemente tale obiettivo si potrebbero prevedere in via normativa percentuali differenziate, nel rispetto delle quali la graduazione dei singoli trattamenti potrebbe essere affidata ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione che tenga conto, anche in ossequio all'articolo 36 della Costituzione, dei diversi apporti lavorativi e della loro natura; la norma, inoltre, dovrebbe essere volta ad evitare che, quando i titolari degli uffici di diretta collaborazione sono dipendenti interni, l'applicazione della disciplina comporti per essi retribuzioni inferiori a quelle normalmente percepite;

considerato, con riguardo all'articolo 5, che:

esso introduce una disposizione relativa al personale dirigenziale al quale non si applica il limite massimo di cui all'articolo 3, stabilendo che « le pubbliche amministrazioni valutano se provvedere o

meno, in occasione del rinnovo del contratto individuale, alla ridefinizione del relativo trattamento economico»;

essendo stata posta, da più deputati nel corso del dibattito, la questione del valore giuridico e sostanziale dell'articolo in esame, occorre precisare che questa disposizione non appare lesiva dell'autonomia negoziale delle parti del rapporto di lavoro pubblico, se si interpreta nel senso che essa non viola la competenza contrattuale alla definizione dei trattamenti economici, ma anzi chiarisce, proprio nel rispetto di tale competenza, che l'eventuale revisione dei trattamenti medesimi è possibile solo in occasione del rinnovo del contratto; è evidente, dunque, che la norma in questione mira unicamente a precisare che la predetta revisione (da compiersi in sede di rinegoziazione contrattuale) potrebbe avvenire solo al di sotto del limite massimo retributivo;

considerato, infine, con riferimento ad eventuali deroghe alla disciplina in esame, che:

sebbene consentito dalla norma primaria (articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011), il Governo non ha inteso, allo stato, prevedere deroghe motivate per le posizioni apicali delle pubbliche amministrazioni;

in proposito deve riconoscersi che la previsione o meno di tali deroghe costi-

tuisce esercizio di una facoltà del Governo, il quale può legittimamente provvedere in tal senso purché dia atto, con rigorosa motivazione, delle ragioni giustificative della deroga;

ove il Governo intendesse esercitare tale facoltà, la deroga potrebbe riguardare unicamente le « posizioni di più alto livello di responsabilità », con esclusione degli uffici di diretta collaborazione ministeriale, conformemente alla disciplina già contenuta nell'articolo 3, comma 44, della 24 dicembre 2007, n. 244;

in particolare le deroghe per alcune posizioni apicali potrebbero comprendere quegli incarichi di altissimo rilievo istituzionale e di straordinario impegno amministrativo, commisurato anche alla quantità e qualità delle risorse umane, materiali e finanziarie sottoposte alla direzione delle stesse posizioni apicali;

preso atto, infine, dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, dalla V Commissione (Bilancio), ai quali si fa espresso rinvio;

con le valutazioni e le segnalazioni di cui in premessa,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE